



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

Ordinanza n. 19 del 27-03-2020

ORDINANZA SINDACALE

Prot. 2822 del 04/04/2020

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che adotta "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 55 del 04.03.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

RILEVATO che :

- il decreto in data 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all' art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

- che in particolare è stata estesa a tutto il territorio nazionale la disposizione di cui all' art. 1 comma 1 lettera r del sopra citato decreto dell'8 marzo, *in base al quale nelle giornate festive e préfestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati ;*



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

-le disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 (come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020) coordinate con le previsioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, e in esito al confronto intervenuto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- *non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medi e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 del D.P.C.M 11 marzo 2020 come integrato dall'art. 1 comma 1 lettera f) del DPCM 22 marzo 2020;*

RILEVATO che :

-durante lo svolgimento del mercato del sabato, non può essere controllato e garantito per oggettive condizioni strutturali il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;

-il mercato settimanale del sabato è particolarmente frequentato da cittadini residenti e non, provenienti da Comuni limitrofi al nostro, dove non sono presenti esercizi di vicinato che dispongono di prodotti alimentari o di prima necessità;

DATO ATTO che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si rende indispensabile, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in corso e fino a diverso provvedimento, mantenere la sospensione del mercato settimanale del sabato in modo da evitare assembramenti di persone presso le medesime;

VISTO l' art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

ORDINA

- 1) in via precauzionale, il mantenimento della sospensione del mercato settimanale del sabato su area pubblica per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso e fino a diverso provvedimento, allo scopo di evitare assembramenti di persone;
- 2) in via precauzionale, la sospensione del commercio su area pubblica in forma itinerante per qualsiasi tipologia di prodotto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso e fino a diverso provvedimento, allo scopo di evitare assembramenti di persone;
- 3) che il Comando di Polizia Locale, vigili ai fini del rispetto della presente ordinanza adottando, in caso di violazione, le misure del caso.

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Ascoli Piceno e al Comando Stazione Carabinieri di Comunanza.

AVVERTE



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

Che per l'inosservanza della presente ordinanza, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti dall'art. 7-bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267, è prevista la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento/00) oltre alle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Comunanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 27-03-2020

Il Sindaco
(ALVARO CESARONI)

